

ORIGINALE

Delibera n° 15
In data 29/04/2024



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO RIFIUTI - ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17.30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Meneghelli Stefano	Sindaco	X	
2	Cobelli Chiara	Vice Sindaco	X	
3	Pozzi Fede	Consigliere	X	
4	Roverselli Adriano	Consigliere	X	
5	Beschi Mirko	Consigliere	X	
6	Stuani Cesare	Consigliere	X	
7	Giubelli Simone	Consigliere	X	
8	Fioravazzi Corrado	Consigliere	X	
9	Bottolli Roberto	Consigliere	X	
10	Azzini Laura	Consigliere	X	
11	Morselli Claudia	Consigliere	X	
12	Madella Luca	Consigliere	X	
13	Giubelli Gilberto	Consigliere	X	
			13	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sacchi Maurizio il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Simone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Relaziona il punto l'Assessore Mirko Beschi, il quale ricorda la riduzione delle tariffe rispetto allo scorso esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATI altresì i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto, prevedendo altresì un aggiornamento biennale del piano economico finanziario;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 28/12/2022 con la quale è stata approvata la Carta di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti con effetto dal 1/1/2023;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...";

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Guidizzolo, non è definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC); nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti, ed anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.04.2022;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29/04/2024, che ammonta ad € 733.758,00;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe del corrispettivo TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del “Piano Finanziario biennale 2024-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	733.758,00	753.883,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	709.906,00	747.267,00
Parte Variabile	493.110,00	514.263,00
Parte Fissa	216.796,00	233.004,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche:

- ripartizione costi (allegato A);
- tariffe utenze domestiche (allegato B);
- tariffe utenze non domestiche (allegato C);

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione

della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane e Tributi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con 13 consiglieri presenti, votanti 9, favorevoli 9, astenuti 4 (Laura Azzini, *Morselli Claudi*, *Madella Luca*, *Giubelli Gilberto*), i cui voti sono stati espressi per alzata di mano nei modi e nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe del corrispettivo TARI per l'anno 2024, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a. ripartizione costi (allegato A);
 - b. tariffe utenze domestiche (allegato B);
 - c. tariffe utenze non domestiche (allegato C);
2. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024;
3. DI FISSARE al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della tariffa corrispettiva sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla tariffa corrispettiva tari;
5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione

con n°13 consiglieri presenti, votanti n° 9, favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (*Azzini Laura*, *Claudia Morselli*, *Madella Luca* e *Giubelli Gilberto*) i cui voti sono stati espressi per alzata di mano nei modi e nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE

Immediata eseguibilità

REFERTO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE
